Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 12 ottobre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 238 DEL 12 OTTOBRE 1948:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli a cattedre negli istituti governativi di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica riservati ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali.

Concorsi per esami a cattedre negli istituti governativi di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e relativi esami di abilitazione all'insegnamento riservati ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali.

(4437-4438)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1215.

Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1948 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, relativo alla corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 426, concernente la determinazione dei contributi dovuti per l'anno 1947 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali »;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le proposte del Comitato speciale del Fondo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I contributi dovuti per l'anno 1948 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali », istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, sono fissati:

a) con effetto dal 1° gennaio 1948 e fino all'inizio del periodo di paga successivo al 31 luglio 1948, nelle aliquote previste per l'anno 1947 dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 426;

b) con effetto dall'inizio del periodo di paga successivo al 31 luglio 1948 nelle seguenti aliquote della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177:

1) 4 % per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) 0,65 % per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

3) 0,55 % per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

4) 0,70 % per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

5) 5 % per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria;

6) 5 % per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1948

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 92. — VENTURA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1948, n. 1216.

Sospensione del versamento di parte dell'onere contributivo dovuto per l'anno 1948 per il « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, relativo alla corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 426, concernente la determinazione dei contributi dovuti per l'anno 1947 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali »;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le proposte del Comitato speciale per il Fondo di integrazione delle assicuzioni sociali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I contributi dovuti al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali », in base alle aliquote stabilite dall'articolo unico, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1215, sono riscossi nelle seguenti misure:

1) 1,97 % per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

2) 0,56 % per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

3) 0,46 % per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

4) 0,64 % per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

5) 3,74 % per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per la disoccupazione involontaria;

6) 2,47 % per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per la tubercolosi.

La riscossione della differenza tra le aliquote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1215, e le aliquote suindicate, resta sospesa con effetto dalla data di decorrenza stabilita dall'articolo unico, lettera *b*), del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 82. — GALEANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1217.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in località Fiumara del comune di Piraino (Messina).

N. 1217. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Patti in data 20 dicembre 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in località Fiumara del comune di Piraino (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1218.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Caliano del comune di Montoro Superiore (Avellino).

N. 1218. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Salerno in data 3 maggio 1946, integrato con postilla 20 gennaio 1948, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Caliano del comune di Montoro Superiore (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1219.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata e di San Michele, in località Petrucci del comune di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli).

N. 1219. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 10 novembre 1942, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata e di San Michele, in località Petrucci del comune di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1220.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Benedetto il Moro, in frazione Acquedolci del comune di San Fratello (Messina).

N. 1220. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Patti in data 6 gennaio 1938, relativo all'erezione della parrocchia di San Benedetto il Moro, in frazione Acquedolci del comune di San Fratello (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1948

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1948.

Autorizzazione alla Società Carretta e Vivenzio, con sede in Genova, ad istituire e gestire magazzini generali pel deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista l'istanza presentata dalla Società a responsabilità limitata Carretta e Vivenzio per essere autorizzata ad istituire magazzini generali in Genova-Cornigliano, nonchè le deliberazioni adottate al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova nelle sedute di Giunta camerale del 27 marzo e del 12 luglio 1948;

Vista la deliberazione 26 aprile 1948 del Comitato provinciale prezzi di Genova;

Visto il parere espresso dalla Circoscrizione doganale di Genova in data 7 maggio 1948;

Decreta:

Art. 1.

La Società a responsabilità limitata Carretta e Vivenzio, con sede in Genova, via Francia n. 66-r, è auto-

rizzata ad istituire e gestire in Genova-Cornigliano, via F. Rolla n. 45, magazzini generali pel deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei magazzini generali di cui all'articolo precedente si applicano il regolamento e le tariffe approvati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova e dal Comitato provinciale prezzi nelle citate riunioni, del 27 marzo, 26 aprile e 12 luglio 1948.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova che è incaricata dell'applicazione del presente decreto proporrà entro sei mesi, al Ministero l'ammontare e la forma della cauzione dovuta dalla Società Carretta e Vivenzio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, di cui nelle premesse.

Roma, addì 23 agosto 1948

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
CAVALLI

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

(4570)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1948.

Nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 14 giugno 1938;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

I signori comm. Pasquale De Roberto, rag. Bruno Strino e dott. Alberto Angiolillo sono nominati sindaci effettivi e i signori dott. Sebastiano Favara, dott. Giovanni Garofoli e dott. Carmine Maradei, sindaci supplenti della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1948

Il Ministro: PELLA

(4553)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1948.

Autorizzazione alla Società anonima Industria del freddo, con sede in Modena, ad istituire e gestire magazzini generali pel deposito di prodotti alimentari deperibili e merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima Industria del freddo, con sede in Modena, per essere autorizzata all'istituzione di magazzini generali in Modena;

Visti i pareri manifestati al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena nelle sedute di Giunta camerale del 3 maggio e del 19 agosto 1948, e dal Comitato provinciale prezzi di Modena nell'adunanza del 1° giugno stesso anno;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Industria del freddo, con sede in Modena, è autorizzata ad istituire e gestire in Modena, via Antonio Begarelli n. 9, magazzini generali pel deposito di prodotti alimentari deperibili e merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei magazzini generali autorizzati col precedente articolo, si applicano le norme regolamentari approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena nella citata riunione di Giunta del 19 agosto 1948, e le condizioni tariffarie approvate dal Comitato provinciale prezzi nella adunanza del 1° giugno stesso anno, di cui nelle premesse.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La detta Camera proporrà, entro sei mesi, al Ministero, la forma e la misura della cauzione dovuta dalla Società anonima Industria del freddo ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 5 ottobre 1948

(4571) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO PREFETTIZIO 1° agosto 1948.

Proroga della gestione commissariale del comune di Lodè (Nuoro)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1948, con il quale veniva disciolto il Consiglio comunale di Lodè e nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune il signor Pino Gualtiero Lecce,

Ritenuta l'opportunità e la necessità per le ragioni esposte nella relazione allegata al presente decreto, che la gestione commissariale venga prorogata, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, di altri tre mesi;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Lodè affidata al signor Pino Gualtiero Lecce è prorogata di mesi tre a partire dal 3 agosto 1948.

Nuoro, addì 1° agosto 1948

p. *Il prefetto*: MOROSI

Relazione del Prefetto di Nuovo circa la proroga della gestione commissariale nel comune di Lodè.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1948, veniva disciolto il Consiglio del comune di Lodè e nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di quel Comune, con tutti i poteri già spettanti al disciolto Consiglio, il sig. Pino Gualtiero Lecce da Lodè, che prese possesso della carica il 5 marzo dello stesso anno.

Poichè l'incarico suddetto, a norma dell'art. 323, testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, è scaduto, si è ritenuto necessario prorogarlo di altri tre mesi ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, per i motivi seguenti:

il disciolto Consiglio, i cui membri erano invisi gli uni agli altri sia per rancori politici che personali aveva gettato nella più completa disorganizzazione il Comune i cui uffici mal funzionavano tanto per la mancanza di precise direttive da parte degli amministratori intenti solo alle loro beghe personali, quanto per la scarsa diligenza degli impiegati scarsamente e non puntualmente retribuiti.

Inoltre, stante l'incuria degli organi del Comune, molti terreni comunali erano stati usurpati da proprietari confinanti con danno facilmente immaginabile per il Comune stesso.

L'attuale commissario straordinario, assunta la carica, ha anzitutto curato di apportare una distensione negli animi e di mettere i dipendenti comunali nelle condizioni di lavorare con serenità e profitto, disponendo per il puntuale pagamento delle competenze loro dovute e per la liquidazione dei numerosi arretrati.

Inoltre il commissario ha provveduto alla compilazione dei vari ruoli e matricole nella precedente gestione aumentando le entrate del Comune al fine di renderle maggiormente adeguate alla capacità contributiva dei cittadini.

I primi risultati dell'opera svolta in tal senso cominciano a vedersi in un progressivo risanamento del bilancio.

Anche il funzionamento delle altre branche dell'amministrazione comunale è in netta fase di miglioramento.

L'azione del commissario si è poi dimostrata particolarmente utile nelle pazienti ricerche catastali per l'accertamento dei terreni comunali usurpati, per i quali sono già bene avviate le azioni di rivendica.

Riassumendo, l'attuale gestione commissariale sta gradualmente portando la situazione del comune di Lodè alla normalità per cui sarebbe stato dannoso per il Comune stesso che detta gestione fosse venuta a cessare nel momento in cui una amministrazione collegiale non avrebbe potuto avere una sufficiente snellezza di movimenti quanto mai opportuna in una situazione come quella del Comune suddetto, da considerarsi ancora di emergenza nonostante il già sensibile miglioramento verificatosi.

Inoltre si è ritenuto ben poco opportuno indire alla scadenza dei primi tre mesi della gestione commissariale le elezioni per la rinnovazione del Consiglio, in quanto buona parte degli elettori e quindi degli eventuali candidati del Comune è più o meno cointeressata nelle liti pendenti con il Comune.

Pertanto, con decreto Prefettizio n. 523/11 del 1° agosto 1948 è stata prorogata di altri tre mesi con decorrenza dal giorno 3 agosto la gestione commissariale nel comune di Lodè ai sensi delle succitate disposizioni.

Nuoro, addì 23 settembre 1948

p. *Il prefetto*: MOROSI

(4554)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Diffida

Le pubblicazioni di qualunque genere inviate, sia alla Presidenza che alla biblioteca del Senato, senza che ne sia stata fatta prima espressa richiesta, sono considerate come doni.

(4572)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga al piano di ricostruzione di Spigno Saturnia

Con decreto Ministeriale 7 ottobre 1948, l'esecuzione del piano di ricostruzione di Spigno Saturnia, approvato con decreto Ministeriale 9 ottobre 1946, viene prorogata a tutto il 9 ottobre 1953.

(4573)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Passaggio al patrimonio dello Stato di alcuni rifugi alpini siti nelle provincie di Bolzano e Trento

Il Ministero della difesa - Esercito, rende noto che, con decreto interministeriale 28 aprile 1948, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dei seguenti rifugi alpini: « Boè », sito in comune censuario di Canazei (Bolzano); « Vajolet » in comune censuario di Perra (Trento); « Ciampedie » in comune censuario di Vigo di Fassa (Trento); « Vioz » in comune censuario di Peio (Trento); « Tuckett » in comune censuario di Ragoli (Trento); « Pisciaddù » in comune censuario di Corvara (Bolzano » e « Vallon » in comune censuario di Corvara (Bolzano).

(4555)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura denominata tenuta di Tombolo (Pisa)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Pisa, denominati tenuta di Tombolo, della estensione di ettari 411, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

vione della Bigattiera;
via Nuova o vione della Sugherella;
vione del Fossaccio;
vione della Pineta.

(4523)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fauglia (Pisa)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Fauglia (Pisa), della estensione di ettari 550, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ad *ovest*: ferrovia Pisa-Volterra, dalla confluenza del rio Cunella col rio del Pastore, fino al confine tra i comuni di Fauglia e Orciano;

a *nord*: dalla confluenza del rio Cunella col rio del Pastore, fino al confine tra i comuni di Fauglia e Lorenzana;

ad *est*: confine tra i comuni di Fauglia e Lorenzana;

a *sud*: confine con il comune di S. Luce Orciano.

(4522)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). *Elenco n.* 16.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2474 — Data: 15 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Ursano Gennaro fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Capitale L. 4600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1561 — Data: 11 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Del Monaco Angelo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934), nominativi 2 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4514 — Data: 4 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Zavarise Serafino fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativo 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5992 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Salvi Gennaro fu Arturo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 237 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Cammarasana Luigi fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17040 — Data: 9 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Mondini Mario fu Olivo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 17 luglio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Aurizi Carlo di Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 353 — Data: 15 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Governale Rosario di Antonino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativo 1 — Capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 354 — Data: 15 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Governale Rosario di Antonino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativo 1 — Capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 355 — Data: 15 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Governale Rosario di Antonino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativo 1 — Capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 4 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Cutri Francesco Antonio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativo 1 — Rendita L. 2500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 ottobre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4577)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Incarico alla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti di giudicare l'analogo concorso indetto per la provincia di Teramo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Vista la nota del Prefetto di Teramo del 23 agosto 1948, n. 13888, con la quale si rappresenta l'opportunità di far giudicare il concorso per medico condotto dalla Commissione costituita per il medesimo scopo presso la Prefettura di Chieti;

Visto il proprio decreto n. 20422.2/7861 del 18 febbraio 1948, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Chieti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Chieti è incaricata di giudicare anche l'analogo concorso bandito per la provincia di Teramo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4532)

Incarico alla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno di giudicare l'analogo concorso indetto per la provincia di Teramo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Vista la nota del Prefetto di Teramo del 23 agosto 1948, n. 13888, con la quale si rappresenta l'opportunità di far giudicare il concorso per ostetrica condotta dalla Commissione costituita per il medesimo scopo presso la Prefettura di Ascoli Piceno;

Visto il proprio decreto n. 20407.2/8037 del 27 febbraio 1948, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Ascoli Piceno;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Ascoli Piceno è incaricata di giudicare anche l'analogo concorso bandito per la provincia di Teramo.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4533)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria del concorso per titoli a quattordici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1947 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1947 e rettifica *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 1948) col quale veniva bandito un concorso per titoli a quattordici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 1º novembre 1947 con il quale veniva nominata la Commissione esaminatrice;

Visti gli atti del concorso, i quali si ravvisano regolari;

Visto l'art. 30 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in relazione all'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 14 aprile 1947, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti al concorso suddetto:

1. Giolito Celestino, combattente, punti 48;
2. Canfora Mario, combattente, punti 43;
3. Califano Salvatore, combattente, punti 40;
4. Di Lorenzo Giovanni, combattente, punti 39;
5. Zanolli Giuseppe, punti 38;
6. Blasi Toccaceli Giuseppe, combattente, punti 37, art. 1, nn. 1 e 9 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
7. Cardone Giovanni, combattente, punti 37, art. 1, n. 1, stesso decreto-legge;
8. Calcatelli Erino, partigiano combattente, punti 37;
9. Melilli Raffaele, combattente, punti 36;
10. D'Oria Luigi, combattente, punti 35;
11. Massi Aurelio, punti 35, art. 1, n. 9, decreto-legge citato;
12. Fronterrè Antonio, punti 35;
13. Sandrini Giovanni, combattente, punti 34, art. 1, n. 1, decreto-legge citato;
14. Caggiano Luigi, punti 34, art. 1, n. 3, decreto-legge citato;
15. Pollina Tommaso, prigioniero guerra, punti 34, art. 1, n. 11, decreto-legge citato;
16. Mozzillo Gaetano, combattente, punti 34;
17. Gemelli Salvatore, combattente, punti 33, art. 1, n. 2, decreto-legge citato;
18. Costantini Luigi, combattente, punti 33, art. 1, n. 5, decreto-legge citato;
19. Tommasiello Federico, combattente, punti 33, art. 1, nn. 8 e 11, decreto-legge citato;
20. Fummi Renzo, combattente, punti 33, art. 1, n. 8 e ultimo comma, decreto-legge citato;
21. Caprara Giuseppe, punti 33;
22. Abbomerato Pierino, combattente, punti 32, art. 1, n. 2, decreto-legge citato;
23. Piras Antonio, combattente, punti 32, art. 1, nn. 8 e 11, decreto-legge citato;
24. Paolini Guido, combattente, punti 32, art. 1, nn. 8 e 11, ultimo comma decreto-legge citato;
25. Migliaccio Francesco, combattente, punti 32, art. 1, nn. 8 e 11, decreto-legge citato;
26. Riolo Calogero, combattente, punti 32, art. 1, n. 8, decreto-legge citato;
27. Prisco Francesco, prigioniero guerra, punti 32;
28. Crocetti Pantaleone, punti 31, art. 1, n. 2, decreto-legge citato;
29. Scattareggia Nicola, combattente, punti 31, art. 1, n. 5, decreto-legge citato;
30. Pasquini Ottorino, combattente, punti 31;
31. Reda Riccardo, combattente, punti 30, art. 1, n. 1, decreto-legge citato;
32. Nuzzo Raffaele, punti 30, art. 1, n. 2, decreto-legge citato;
33. Napolitano Giuseppe, combattente, punti 30, art. 1, numeri 8 e 11, decreto-legge citato;
34. Pellecchia Alfonso, combattente, punti 30, art. 1, nn. 8 e 11, decreto-legge citato;
35. Stellaccio Domenico, punti 30, art. 1, n. 11, decreto-legge citato;
36. Clementi Enzo, punti 30, art. 1, ultimo comma, decreto-legge citato;
37. Badalucco Sebastiano, punti 30;
38. Risiti Ciro, combattente, punti 29, art. 1, nn. 8 e 11, ultimo comma, decreto-legge citato;
39. Carpine Ezio, punti 29, art. 1, nn. 8 e 11, decreto-legge citato;
40. Coco Attilio, combattente, punti 29, art. 1, nn. 8 e 11, decreto-legge citato;
41. Meuti Vittorio, combattente, punti 29;
42. Anastasi Carmelo, combattente, punti 28;
43. Petrocco Pasquale, combattente, punti 27, art. 1, nn. 8 e 11, decreto-legge citato;
44. Passa Giovanni, combattente, punti 27, art. 1, nn. 8 e 11, decreto-legge citato;
45. Marino Gaetano, combattente, punti 27, art. 1, n. 8, penultimo comma, decreto-legge citato;
46. La Bella Filippo, combattente, punti 27, art. 1, n. 8, decreto-legge citato;
47. Carboni Paolo, punti 27;
48. Parissi Dante, punti 26, art. 1, n. 2, decreto-legge citato;
49. Tariciotti Dario, combattente, punti 26, art. 1, n. 8, decreto-legge citato;
50. Simonazzi Roberto, punti 26;
51. Caiola Angelo, combattente, punti 25, art. 1, nn. 2, 8 e 11, decreto-legge citato;
52. Cicatelli Lorenzo, combattente, punti 25, art. 1, nn. 2 e 8, decreto-legge citato;
53. Di Jorio Mario, punti 25, art. 1, n. 2, decreto-legge citato;
54. De Guilmi Giuseppe, punti 25, art. 1, n. 11, decreto-legge citato;
55. Stella Attilio, punti 25, art. 1, ultimo comma, decreto-legge citato;
56. Mennella Antonio, punti 25;
57. Boccafuso Celestino, prigioniero guerra, punti 24, articolo 1, n. 2, decreto-legge citato;
58. Pieri Vittorio, combattente, punti 24, art. 1, nn. 8 e 11, decreto-legge citato;
59. Mastrodomenico Vincenzo, combattente, punti 24, art. 1, nn. 8 e 11, decreto-legge citato;
60. Caturano Pietro, combattente, punti 24, art. 1, nn. 8 e 11, decreto-legge citato;
61. Ciolfi Giulio, combattente, punti 24;
62. Buono Giovanni Giuseppe, combattente, punti 23, articolo 1, nn. 2, 8 e 11, decreto-legge citato;
63. Pesaresi Nazzareno, combattente, punti 23, art. 1, nn. 2 e 8, decreto-legge citato;
64. Salvati Giuseppe, combattente, punti 23, art. 1, nn. 8 e 11, decreto-legge citato;
65. Piccioni Alfredo, combattente, punti 23, art. 1, nn. 8 e 11, decreto-legge citato;
66. Rosso Alberto, combattente, punti 23, art. 1, n. 8, ultimo comma, decreto-legge citato;
67. Bossi Tolmino, combattente, punti 23, art. 1, n. 8, ultimo comma, decreto-legge citato;
68. Petrini Alpiglio, combattente, punti 23;
69. Mastroianni Costantino, combattente, punti 22, art. 1, n. 8, ultimo comma, decreto-legge citato;
70. Tortora Carmine, combattente, punti 22, art. 1, n. 8, decreto-legge citato;
71. Causarano Angelo, punti 22, art. 1, ultimo comma, decreto-legge citato;
72. Centolanza Carmine, punti 22, art. 1, ultimo comma, decreto-legge citato;
73. Sagnotti Dante, partigiano combattente, punti 22;
74. Carrino G. Antonio, combattente, punti 21, art. 1, n. 28, decreto-legge citato;
75. Mistretta Paolo, prigioniero di guerra, punti 21, articolo 1, n. 2, decreto-legge citato;
76. Guerrieri Antonio, combattente, punti 21, art. 1, nn. 8 e 11, decreto-legge citato;
77. Santinelli Nello, combattente, punti 21, art. 1, nn. 8 e 11, decreto-legge citato;
78. Piergotti Mario, combattente, punti 21, art. 1, n. 11, decreto-legge citato;
79. Bacchiocchi Giuseppe, punti 21, art. 1, ultimo comma, decreto-legge citato;

80. Battista Alfredo, punti 21, art. 1, ultimo comma, decreto-legge citato;
81. Dioguardi Ernesto, punti 21;
82. Baldo Settimo, prigioniero guerra, punti 20, art. 1, n. 2, decreto-legge citato;
83. Massi Nazzareno, combattente, punti 20, art. 1, nn. 8 e 11, decreto-legge citato;
84. Malvaso Rosario, combattente, punti 20, art. 1, n. 8, ultimo comma, decreto-legge citato;
85. Scalabrì Salvatore, combattente, punti 20, art. 1, n. 8, decreto-legge citato;
86. Bruni Luigi, punti 20, art. 1, n. 11, decreto-legge citato;
87. Moltesi Nello, partigiano combattente, punti 20, art. 1, n. 11, decreto-legge citato;
88. Palombi Arturo, punti 20;
89. Aloisi Agostino, combattente, punti 19, art. 1, nn. 2 e 8, decreto-legge citato;
90. La Porta Crescenzo, punti 19, art. 1, nn. 2 e 11, decreto-legge citato;
91. Arrabito Ignazio, punti 19, art. 1, n. 2, decreto-legge citato;
92. Coppola Antonio, punti 19, art. 1, n. 4, decreto-legge citato;
93. Garofano Vincenzo, combattente, punti 19, art. 1, nn. 5 e 8, decreto-legge citato;
94. Palermo Carmine, punti 19, art. 1, n. 5, decreto-legge citato;
95. Iubei Alceo, combattente, punti 19, art. 1, nn. 8 e 11, decreto-legge citato;
96. Bonifati Francesco, combattente, punti 19, art. 1, n. 8, ultimo comma, decreto legge citato;
97. Tuzzolino Antonio, prigioniero guerra, punti 19, articolo 1, n. 11, ultimo comma, decreto-legge citato;
98. Brunetti Nicola, prigioniero guerra, punti 19, art. 1, n. 11, decreto-legge citato;
99. Stingone Vincenzo, punti 19, art. 1, ultimo comma, decreto-legge citato;
100. Bauco Enrico, punti 19, art. 1, ultimo comma, decreto-legge citato;
101. Stefanini Bernardino, punti 19;
102. Fiorenza Giuseppe, prigioniero guerra, punti 18, art. 1, nn. 2 e 11, decreto-legge citato;
103. Capriolo Angelo, prigioniero guerra, punti 18, art. 1, n. 2, decreto-legge citato;
104. Taranto Francesco, punti 18, art. 1, n. 11, decreto-legge citato;
105. Ricci Aldo, punti 18;
106. Impieri Marco, combattente, punti 17, art. 1, n. 2, decreto-legge citato;
107. Antoniello Carmine, combattente, punti 17, art. 1, nn. 8 e 11 decreto-legge citato;
108. Urbani Giacomo, combattente, punti 17, art. 1, nn. 8 e 11, decreto-legge citato;
109. Rosati M. Mario, combattente, punti 17, art. 1, nn. 8 e 11, ultimo comma, decreto-legge citato;
110. Cordova Domenico, combattente, punti 17, art. 1, nn. 8 e 11, decreto-legge citato;
111. Caiazzo Agostino, combattente, punti 17, art. 1, n. 8, decreto-legge citato;
112. Englaro Adamo Felice, punti 17, art. 1, n. 11, decreto-legge citato;
113. Puglisi Filippo, punti 17, art. 1, ultimo comma, decreto-legge citato;
114. Fralleoni Guido, prigioniero guerra, punti 17, art. 1, ultimo comma, decreto-legge citato;
115. Caporicci Nelliando, punti 17;
116. Delli Colli Luigi, punti 16, art. 1, n. 2, decreto-legge citato;
117. Di Napoli Vincenzo, combattente, punti 16, art. 1, nn. 8 e 11, decreto-legge citato;
118. Forzale Michele, combattente, punti 16, art. 1, n. 8, decreto-legge citato;
119. Russo Luigi, prigioniero guerra, punti 16;
120. Proietti Vincenzo, punti 15, art. 1, n. 2, decreto-legge citato;
121. Cifuni Roberto, combattente, punti 15, art. 1, n. 8, decreto-legge citato;
122. Fiumana Catello, prigioniero guerra, punti 15, art. 1, ultimo comma, decreto-legge citato;
123. Sarnataro G. Battista, punti 15;
124. Avella Luigi, punti 14, art. 1, n. 5, decreto-legge citato;
125. Letizia Nicola, combattente, punti 14, art. 1, n. 11, decreto-legge citato;
126. Bottalico Domenico, punti 14, art. 1, n. 11, decreto-legge citato;
127. Lanza Luigi, combattente, punti 14, art. 1, ultimo comma, decreto-legge citato.
128. Brillante Alessandro, prigioniero guerra, punti 14, articolo 1, ultimo comma, decreto-legge citato;
129. Simoncelli Umberto, punti 14;
130. Patscot Nicola, punti 12, art. 1, n. 3, decreto-legge citato;
131. Tovoli Giovanni, punti 12;
132. Pinzolo Ventura Francesco, punti 9;
133. Recino Antonio, punti 8, art. 1, n. 11, decreto-legge citato;
134. Gazzola Ugo, punti 8;
135. Fraioli Nicola, punti 3.

Art. 2.

I seguenti concorrenti sono nominati vincitori del concorso:
1. Giolito Celestino, combattente, punti 48, avventizio Avvocatura Stato;
2. Canfora Mario, combattente, punti 43;
3. Califano Salvatore, combattente, punti 40;
4. Di Lorenzo Giovanni, combattente, punti 39;
5. Zanolli Giuseppe, punti 38;
6. Blasi Toccaceli Giuseppe, combattente, punti 37, articolo 1, nn. 1 e 9 decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, avventizio Avvocatura Stato;
7. Cardone Giovanni, combattente, punti 37, art. 1, n. 1, stesso decreto-legge;
8. Calcatelli Erino, partigiano combattente, punti 37, avventizio Avvocatura Stato;
9. Melilli Raffaele, punti 36;
10. D'Oria Luigi, punti 35, art. 1, n. 8, decreto-legge citato;
11. Massi Aurelio, punti 35, art. 1, n. 9, decreto-legge citato, avventizio Avvocatura Stato;
12. Fronterrè Antonio, punti 35;
13. Sandrini Giovanni, punti 34, art. 1, n. 1, decreto-legge citato;
14. Gaggiano Luigi, punti 34, art. 1, n. 3, decreto-legge citato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1948

L'avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1948
Registro Presidenza n. 18, *foglio n.* 187. — DE LIGUORO

(4529)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.